

Un quesito su reati di traffico illecito di animali da compagnia e associazione per delinquere

Domanda: Relativamente all'articolo di commento alla sentenza del Tribunale collegiale di Pistoia su un caso di traffico illecito di animali da compagnia e associazione per delinquere, scritto dalla Dott.ssa Annalisa Gasparre, non è chiaro se per contestare il primo dei due reati sopra indicati (art. 4 della Legge 201/2010) è necessario che sussista la reiterazione della condotta illecita...

Risposta: (a cura della Dott.ssa Annalisa Gasparre): Il quesito consente di tornare a chiarire l'ambito di operatività della norma che è formulata in modo complesso. La si riproduce qui per esteso, per praticità (*ART. 4. Traffico illecito di animali da compagnia. 1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. 2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. 3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. (Segue).*). Come si vede le condotte suscettibili di essere punite sono quelle di introduzione di animali nel territorio nazionale, privi delle certificazioni richieste e del sistema d'identificazione. Vi è poi una parificazione per le condotte anche di chi trasporta, cede o riceve tali animali, per estendere la punibilità di soggetti che fanno parte, a vario titolo, della "rete" criminale.

Ci si chiede se l'operatore di P.G. possa contestare il reato solo se la condotta è reiterata. La risposta è no. L'introduzione può essere contestata anche se vi sono elementi da cui evincere un'organizzazione (si pensi al ritrovamento di "ordini", o di "assegni" o di carta intestata di negozianti o "allevatori"). A chi sono destinati gli animali che possono essere solo 5 o 100? Sui documenti deve essere indicato a chi sono diretti gli animali e allora si acquisiscono elementi per contestare l'attività organizzata che non è necessariamente sinonimo di concorso di persone nel

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

reato o di associazione per delinquere, ma è qualcosa di molto più lato. Se gli animali sono destinati a uno o più commercianti, ad avviso di chi scrive, si può parlare di attività organizzata. Il trasportatore non viaggia senza la “lista della spesa” degli animali richiesti (tante volte c’è proprio un listino prezzi o fatture con valute straniere).

Occorre poi chiarire cosa si intende per reiterato. Escluso che “reiteratamente” sia sinonimo di “recidiva”, atteso che di recidiva si parla nel momento in cui l’accertamento giudiziale è compiuto, non potrebbe esserci reiterazione di tale condotta se mai venga contestata la norma che prevede la reiterazione della condotta medesima necessaria per contestarla (!). Nel silenzio della legge e in assenza di una giurisprudenza che ancora è in fase di recepimento della norma (prima ancora che di assestamento), a parere di chi scrive, può ritenersi che “reiterata” sia la condotta non solo di chi sia pizzicato più volte dai controlli di polizia e sanzionato ai sensi del successivo art. 5, ma anche chi sia stato destinatario di indagini per maltrattamento di animali, detenzione incompatibile, truffa, frode al commercio, falso, ricettazione e tutta quella ragnatela di reati che si contestano/accertano quando si ferma un’auto o un camion che – in modo palese o occulto – trasporta animali. E ciò vale anche nei casi in cui, per qualche ragione, sia disposta l’archiviazione del procedimento penale o l’assoluzione o nel caso intervenga la prescrizione. Non è infatti richiesta la certa pregressa condotta illecita, ma elementi idonei a sostenere che l’attività di introduzione di animali sia svolta con modalità tali da richiamare un’organizzazione – anche embrionale – di tipo imprenditoriale o elementi per sostenere che il soggetto sia dedito a viaggi aventi ad oggetto l’importazione clandestina di animali.

Utile per gli operatori, prima ancora di verificare la pendenza di eventuali precedenti penali anche specifici, coordinarsi con colleghi dello stesso corpo di appartenenza o di altri (tutti gli operatori di P.G., come Diritto All’Ambiente non si stanca di ricordare, sono competenti per i reati che riguardano gli animali!), per scambio di informazioni e, si auspica, per approntare protocolli operativi che facciano tesoro delle rispettive specifiche competenze. Non tutto arriva alla scrivania del Procuratore (si pensi ai rilievi solo amministrativi), né arriva in tempi utili per comprendere la fitta rete di affari che – a tutte le latitudini – si nascondono in questi viaggi, spesso di competenza di Procure differenti.

Pubblicato il 28 ottobre 2012

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.